REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RAVENNA

GIUDICE UNICO DI I° GRADO

Il Giudice Monocratico Dr.ssa Rossella Materia

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale

Contro

, nato a Manfredonia (FG) il 09.05.1950 ivi residente via Fonterosa n.5

- **OPPONENTE A DECRETO PENALE**

Difeso di fiducia dall'avv. Antonio La Sala del foro di Bari assente – sostituito giusta delega dall'avv. Elisa Peppucci del foro di Perugia

LIBERO CONTUMACE

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 582 e 585 c.p. perché cagionava a lesioni personali (piccoli tagli sul braccio sinistro e sulla guancia sinistra) non refertate; condotta consistita nel colpirlo all'avambraccio e al volto con un coltello; con l'aggravante di avere usato uno strumento atto all'offesa.

Fatto commesso in Russi (RA) il 03.01.2007

Con recidiva specifica.

PARTE OFFESA: , nato a ( ) il residente a ( ) via n. .

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

PM – chiede mesi 2 di reclusione.

DIFESA – chiede assoluzione, in subordine minimo della pena e concessione benefici di legge.

FATTO E DIRITTO

N. 766/13 REG.SENT.

N. 808/12 REG. GEN.

N. 2109/07 R.N.REATO

SENTENZA

In data 16.05.2013

Depositata in cancelleria il

09.07.2013

Il Cancelliere F4

SUSI RANDI

RICEVUTA DAL P.G. IL

15 LUG. 2013

TRASMESSA COPIA PER L'ESECUZIONE IL

REG. CAMPIONE

N.

Redatta scheda il

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 02.04.2012 - emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condannan.195/08 - era citato a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere del reato di lesioni personali in danno di , come meglio indicato nell'imputazione riportata in epigrafe.

Nel corso del pubblico dibattimento – svoltosi nella contumacia dell'imputato e previo rinvio del dibattimento dal 20.09.2012 al 09.01.2013 per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria – si procedeva all'esame dei testi , , , e ; all'esito della discussione e delle conclusioni delle parti, il Tribunale decideva come da dispositivo in calce, riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

***

La mattina del 03.01.2007 una colonna di camion si recava presso il piazzale di deposito della di Russi per scaricare; tra questi vi era il cui specchietto urtò (o fu urtato) da quello di un altro camion che, avendo già scaricato, percorreva la stessa strada in senso inverso; quanto poi il giunse sul piazzale della , fu avvicinato da un uomo che - affermando di essere il padre del camionista con cui era avvenuto l'urto - lo aggredì verbalmente ('ti scanno') e, impugnando un coltello mentre lui rimaneva a bordo del proprio automezzo con il finestrino aperto, lo colpì per tre volte al volto e all'avambraccio sinistro. L'aggressore si allontanò prima dell'intervento dei CC, ai quali tuttavia il fornì il numero di targa ( ) del camion su cui quello era andato via e che risultò poi intestato all'odierno imputato (cfr. testi e).

Tale ricostruzione dei fatti appare del tutto attendibile e credibile, non avendo la p.o. alcun diretto interesse all'esito del presente procedimento (egli non si è infatti costituito parte civile), né avendo mostrato segni di animosità o rivalsa nei confronti del proprio aggressore (che anzi ha espressamente dato atto essergli del tutto sconosciuto); pur tuttavia, ad avviso di questo Tribunale, deve andare assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, essendo insufficiente e contraddittoria la prova dell'identificazione del predetto aggressore.

Ed invero, la p.o. non ha saputo fornire alcuna indicazione circa l'identità del proprio aggressore, se non che avesse una cinquantina d'anni; analogamente, nessun elemento utile ai fini dell'affermazione di penale responsabilità di deriva dalle dichiarazioni del teste di PG (che, immediatamente intervenuto in loco, vi trovò unicamente la p.o.), come neanche da quelle del teste (altro camionista, che quella mattina era in colonna alle spalle del , e che sopraggiunse nel piazzale ove era maturata la lite solo dopo che questa era già sopita).

Quanto invece alle dichiarazioni del teste - il quale ha riferito della presenza in loco dell'odierno imputato - esse sono solo apparentemente

probanti della sua responsabilità, posto che egli ha reso una ricostruzione dei fatti del tutto difforme da quella riferita dalla p.o.: a dire del , infatti, (e non) sarebbe stato aggredito da due persone che lo tirarono giù dal camion e lo colpirono al braccio nel tentativo di strappargli di mano un biglietto in cui il medesimo aveva annotato il loro numero di targa.

Alla luce di tali elementi, ritiene dunque questo Tribunale che non possa dirsi provato che colui che aggredì e gli cagionò le lesioni di cui all'imputazione (certamente sussistenti, in quanto direttamente constatate dal) fosse proprio ; ciò, peraltro, nemmeno qualora si volesse ipotizzare che le due aggressioni siano entrambe avvenute (a parti invertite) l'una di seguito all'altra, posto che lo stesso ha riferito come l'aggressore di fosse un ragazzo giovane (laddove invece , nato nel 1963, aveva già all'epoca oltre quarant'anni).

Ritenuto dunque che dalle testimonianze assunte non emergano elementi utili all'identificazione dell'autore del reato, non può dirsi raggiunta la prova della penale responsabilità del prevenuto; né, in senso contrario, può assumere rilievo determinante la circostanza che il veicolo di cui la p.o. annotò la targa fosse formalmente intestato all'odierno imputato, essendo questo elemento meramente indiziario (essendo del tutto notorio come i veicoli - specie quelli aziendali - ben possano essere effettivamente in uso anche a soggetti diversi dal loro formale intestatario) e come tale di per sé solo insufficiente a fondare un'affermazione di colpevolezza del prevenuto.

P.Q.M.

Visto l'art.530 cpv. c.p.p,
assolve l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Motivi in sessanta giorni.
Ravenna, 16.05.2013.

Il Giudice
Rossella Materia

TRIBUNALE DI RAVENNA - SEZIONE PENALE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 090713
IL CANCELLIERE - PS
Anna Liverani

Sentenza divenuta irrevocabile per ---------- in data 15/10/2013 .

Ravenna, 02/01/2014

Il Direttore Amministrativo
dr.ssa Vita Albamonte

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI RAVENNA
Giudice Unico di I° Grado
Sezione Penale

SENTENZA
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Giudice Monocratico dott. R. Matera alla pubblica udienza del giorno 16/05/2013 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente [1]

SENTENZA

nei confronti di:

visto l'art. 530 cpv cpp,
assolve l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Motivi in domanda giorni.
Ravenna 16.05.2013.

[1] La sentenza deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p.